

L. 68 / 99 COLLOCAMENTO MIRATO

La legge 12 marzo 1999 n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) ha come obiettivo prioritario quello di favorire l’incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.

La legge permette ai datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.

Il Collocamento delle persone disabili è una delle competenze attribuite alle **Province** dalla riforma del mercato del lavoro.

COSA SIGNIFICA COLLOCAMENTO MIRATO?

Significa individuare le capacità, le attitudini e le potenzialità di ogni persona disabile, conoscere le opportunità lavorative del territorio ed inserire la persona giusta al posto giusto.

Possono accedere persone disoccupate in età lavorativa (superiore a 15 anni e inferiore all'età pensionabile, 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini).

CHI PUO'ACCEDERE AL COLLOCAMENTO MIRATO?

- invalidi civili disoccupati in età lavorativa (dai 15 anni fino ai 60 per le donne e fino ai 65 per gli uomini con una percentuale di invalidità civile superiore al 45%);
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%,
- non vedenti,
- sordomuti,
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio.

COME FARE AD ACCEDERE AL COLLOCAMENTO MIRATO?

- Occorre recarsi al **Centro per l'Impiego** del luogo di domicilio.
- L'iscrizione negli elenchi del servizio per l'occupazione dei disabili viene effettuata personalmente o per delega da parte della persona disabile.
- Completata l'iscrizione la persona disabile entra a far parte degli elenchi degli iscritti disabili e successivamente, della graduatoria unica (Delibera Regione Lombardia n.1 del 5 marzo 2001).

LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER OTTENERE L'ISCRIZIONE :

- carta d'identità
- fotocopia del titolo di studio (+ originale se possibile)
- eventuali diplomi professionali o attestati di tirocinio riconosciuti dalla Regione Lombardia
- codice fiscale

Att.ne: Titolo di studio e codice fiscale sono autocertificabili (DPR 445/00)

DOCUMENTI SPECIFICI DA PRESENTARE PER OGNI SINGOLA CATEGORIA

Invalidi Civili e Sordomuti

- Verbale d'invalidità civile rilasciato dall'ASL. – originale + fotocopia (percentuale minima per l'iscrizione è il 46%)
- Relazione conclusiva rilasciata dalla ASL (In base all'accertamento legge 68/99)

Invalidi del Lavoro

- Dichiarazione rilasciata dell'INAIL – originale + fotocopia (percentuale minima per l'iscrizione 34%)
- Relazione conclusiva rilasciata dall'INAIL (In base all'accertamento legge 68/99)

Invalidi per Servizio

- Decreto del ministero del Tesoro (Ex. MOD. 69 ter) oppure dichiarazione della Commissione medica dell'Ospedale militare

Invalidi di Guerra

- Dichiarazione della Prefettura

Vittime del terrorismo

- Dichiarazione della Prefettura

Profughi

- Dichiarazione della Prefettura o del Consolato

GRADUATORIE

I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria sono:

- l'anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio,
- il carico familiare,
- a condizione economica,
- la difficoltà di locomozione nel territorio
- il grado d'invalidità.

CANCELLAZIONE DALLE LISTE

La cancellazione dalle liste avviene per i seguenti motivi

- richiesta ed ottenuto trasferimento di iscrizione in altro e diverso collocamento obbligatorio sul territorio di altra provincia
- instaurazione di un rapporto di lavoro
- perdita del requisito minimo di invalidità
- raggiunti limiti di età
- mancata risposta a una convocazione o per rinuncia a un posto di lavoro a tempo indeterminato per due volte di seguito

Per potersi **riscrivere dopo essersi cancellati** occorre seguire le stesse modalità dell'iscrizione e con anzianità decorrente dal giorno della reinscrizione.

Il **reintegro** in graduatoria avviene, su istanza del lavoratore, quando il contratto a tempo indeterminato si è concluso per: mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale. Il lavoratore reintegrato mantiene la sua vecchia anzianità di iscrizione.

TRASFERIMENTI

I trasferimenti di iscrizione sul territorio nazionale sono possibili presentando la domanda (autocertificazione) o presso il Centro per l'Impiego presso cui si è iscritti o presso il Centro per l'Impiego della località in cui ci si intende trasferire, che provvederanno a trasferire o a richiedere il fascicolo personale del lavoratore. Non è necessario trasferire la residenza, ma tale requisito è utile per essere inseriti in graduatoria più celermente ed è essenziale per il riconoscimento dell'anzianità di iscrizione pregressa.

Chiamata Nominativa e Chiamata numerica

Attraverso la **richiesta nominativa** i datori di lavoro chiedono agli uffici competenti l'avviamento di lavoratori già individuati, di cui indicano i nominativi. La richiesta deve essere presentata agli uffici competenti entro 60 giorni dal momento in cui insorge l'obbligo di assumere lavoratori disabili. Le richieste nominative sono ammesse, in relazione ai diversi datori di lavoro obbligati, nelle seguenti misure:

- datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali ed enti da essi promossi: tutte le richieste
- datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti: nei limiti del 50% delle assunzioni cui sono tenuti
- datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti: nei limiti del 60% delle assunzioni cui sono tenuti.

In ogni caso, la possibilità di ricorrere alla chiamata nominativa può essere ampliata attraverso l'utilizzazione delle convenzioni, che sono tra l'altro indispensabili qualora si intenda effettuare una assunzione con chiamata nominativa di disabili psichici. Nel caso di stipula di convenzioni ex art 11 e 12 L.68/99, l'assunzione per chiamata nominativa può riferirsi all'intera quota di riserva.

Attraverso l'**avvio numerico** le persone con disabilità sono avviate secondo l'ordine di graduatoria. Anche in questo caso, i datori di lavoro presentano la richiesta di assunzione agli uffici provinciali competenti entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione. L'avvio numerico è ammesso, in relazione ai diversi datori di lavoro obbligati, nella seguente misura:

- datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali ed enti da essi promossi: nessun avvio
- datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti: nei limiti del 50% delle assunzioni cui sono tenuti
- datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti: nei limiti del 40% delle assunzioni cui sono tenuti.